



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00412/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2024, presentato, in data 15 marzo 2024, dalla Nuovo Cos Latina contro il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, la Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la ASD Città Monte San Giovanni Campano, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma e l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello presso il C.R. Lazio FIGC - LND, di cui al C.U. n. 270 del 16 febbraio 2024, pubblicata in pari data (in riferimento alla delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26 gennaio 2024), con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo presso il medesimo C.R., emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla ASD Città Monte San Giovanni Campano e, per l'effetto, ha inflitto, a carico della società Nuovo Cos Latina, la punizione sportiva della perdita della gara Città Monte S.G. Campano - Nuovo Cos Latina con il punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00; nonché per l'integrale riforma e l'annullamento della suddetta decisione del Giudice Sportivo presso il C.R. Lazio FIGC - LND, emessa sul C.U. n. 204 in data 3 gennaio 2024.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 giugno 2024.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Giuseppe Musacchio

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2024.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face